



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del 17/05/2021

FATTO

Parte ricorrente rappresenta di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato in data 25.03.2010, da rimborsare in n. 120 rate mensili, estinto anticipatamente nel mese di aprile 2014, in corrispondenza della rata n. 49 di 120. Con ricorso, preceduto da reclamo in data 06.10.2020, parte ricorrente – contestando i conteggi estintivi effettuati dall'intermediario – chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 2.562,98, a titolo di commissioni bancarie e finanziarie non maturate. Chiede il rimborso della penale di estinzione anticipata pari ad euro 107,10, in quanto illegittimamente addebitata, nonché la refusione dell'importo di euro 200,00 a titolo di spese legali.

L'intermediario, costituitosi, afferma che la sentenza Lexitor non può determinare il superamento della distinzione tra i costi *recurring* e *up-front*, in linea con quanto già statuito dalla giurisprudenza nazionale e arbitrale e confermato dagli orientamenti dell'Organo di Vigilanza. Eccepisce: l'infondatezza della richiesta di retrocessione delle commissioni di intermediazione, «*trattandosi di spese che remunerano una attività propedeutica all'erogazione dei finanziamenti da parte di un soggetto terzo*»; la natura *up-front* e la conseguente non ripetibilità delle commissioni di attivazione «*percepite dalla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'amministrazione dalla quale il cedente dipende»; di essersi uniformato al criterio del costo ammortizzato (IAS 39) per la determinazione della quota non maturata delle commissioni bancarie, criterio considerato legittimo dalla giurisprudenza (si riporta a un precedente di merito) e di qui di aver rimborsato parte ricorrente euro 1.884,10; l'infondatezza della richiesta di retrocessione delle spese di istruttoria, in quanto commissione *up-front*, remunerativa di una «*mera e formale attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa*» per la concessione del finanziamento; il proprio difetto di legittimazione con riferimento alla richiesta di retrocessione del rateo non maturato del premio assicurativo per la copertura rischio vita, fermo restando che la compagnia di assicurazioni – interpellata al riguardo dall'intermediario medesimo – ha quantificato al rimborso in euro 44,80 retrocedibile, calcolato in applicazione dei criteri previsti dalle condizioni generali di assicurazione; di aver sostenuto direttamente e con oneri a proprio carico il costo del premio assicurativo per la copertura rischio impiego e che, pertanto, nulla è dovuto a tale titolo a parte ricorrente; l'infondatezza della richiesta di ripetizione della commissione di anticipata estinzione, legittimamente applicata in coerenza con la normativa di settore; l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, tenuto conto il carattere seriale della controversia e il fatto che nel procedimento innanzi all'Arbitro non è richiesta la difesa tecnica. Si rende disponibile a riconoscere l'ulteriore somma di euro 1.844,10, proposta già avanzata in sede di reclamo.

DIRITTO

Il Collegio osserva come la controversia verta sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

PREMESSO che:

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».
2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.
4. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto *sub* 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*,



stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

5. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*.

6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analogia conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso (v. *supra*, n. 6); in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

PREMESSO inoltre che:

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PREMESSO inoltre che:

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

PREMESSO altresì che:

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

-Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

-Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

-In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*)

Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:



durata del finanziamento	▶ 120
rate scadute	▶ 49
rate residue	71

TAN	▶ 4,00%
-----	---------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	37,07%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	In proporzione lineare	In proporzione agli interessi	critero contrattuale	
○	commissione bancaria (al netto spese istruttoria) (recurring)	€ 4.020,60	€ 2.378,86	€ 1.490,36	€ 421,96	€ 1.956,90
○	commissioni di intermediazione (recurring)	€ 801,60	€ 474,28	€ 297,14		€ 297,14
○	spese di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 177,50	€ 111,20		€ 111,20
○	oneri assicurativi (recurring)	€ 103,61	€ 61,30	€ 38,41		€ 61,30
○						€ 0,00
○						€ 0,00
○	rimborsi senza imputazione					€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 2.426,54
interessi legali						si

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (euro 2.562,98), in quanto quest'ultimo applica il criterio proporzionale lineare a tutte le voci commissionali esposte in contratto, nonostante il consolidato orientamento dell'Arbitro assuma la natura *up-front* delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione.

Si fa presente che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, è opportuno richiamare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: *“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegli e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*. Tenuto conto di quanto precede, si rileva che, a fronte di un capitale residuo maggiore di euro 10.000,00 e di una durata residua superiore a un anno, la resistente ha addebitato al ricorrente euro 107,10 a titolo di commissione di anticipata estinzione, ossia un importo pari all'1% del debito residuo (euro 10.709,68). Tuttavia, l'intermediario non ha scomputato dal predetto ammontare la quota retroceduta delle commissioni bancarie (euro 421,96), sicché, ove avesse detratto tale importo al debito residuo, quest'ultimo sarebbe stato pari ad euro 10.287,72 (ossia la differenza tra 10.709,68-421,96), e la commissione di estinzione anticipata pari ad euro 102,88 (ossia l'1% del debito residuo). In questa prospettiva, secondo il consolidato orientamento del Collegio di Roma la commissione di estinzione anticipata deve ritenersi nulla in quanto superiore all'1% del debito residuo, considerato al netto delle commissioni retrocesse dall'intermediario e a fronte di specifica domanda deve essere restituita integralmente.

In conclusione, non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali considerato che: (i) le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 4618/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in subiecta materia e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio, o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 2.534,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA